IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Decreto n. 331 **del** 21/12/2021

Oggetto: Revoca in autotutela ex art. 21 *quinquies* L. 241 del 1990 del Decreto n. 139 del 15.10.2020 avente ad oggetto "Adesione Welfar aziendale Ente Bilaterale E.Lav. e Co.N.A.P.I.

Premesso:

-Che la società Irpiniambiente S.p.a. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30/12/2009 n. 195, convertito in L. 26/02/2010 n. 26 – socio unico: Provincia di Avellino;

-Che l'Assemblea dei soci con delibera del 3 Marzo 2020, adottata a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta con deliberazione del 19 Ottobre 2019, ha conferito al Dott. Armando Masucci la carica di Direttore Generale per il triennio 2020-2023 il quale in data 13 Marzo 2020 ha sottoscritto relativo contratto;

-Che il Dott. Armando Masucci, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – in Avellino alla via Cannaviello, 57 ha assunto la funzione di Datore di Lavoro con procura rilasciata in proprio favore dall'Amministratore Unico della Irpiniambiente S.p.a. in data 9 Aprile 2020, Repertorio n. 40013 Raccolta n. 12319 per Atto Notaio Fabrizio Virginio Pesiri, registrato in Avellino in data 14 Aprila 2020 al n. 2096 IT e iscritto al Registro delle Imprese protocollo 7464/2020;

-Che sempre il Dott. Armando Masucci ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto sociale è stato nominato procuratore e mandatario della Irpiniambiente S.p.a. con procura rilasciata in proprio favore dall'Amministratore Unico della Irpiniambiente S.p.a. in data 9 Aprile 2020, Repertorio n. 40014 Raccolta n. 12320 per Atto Notaio Fabrizio Virgilio Pesiri registrato in Avellino in data 14 Aprile 2020al n. 2097 IT e iscritto al Registro delle Imprese protocollo 7463/2020;

Visto:

-la nota del 26/01/2016, prot. N. 51840/2016 a firma del Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, Avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore Generale all'Ambiente e l'Economia, Dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della Legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;

-La L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "*In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti*";

-La L.R. del 26/05/2016 n. 14, art. 40 comma 3 che recita *"Le società provinciali, istituite ai sensi del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L.26/02/2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore, individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

-La L.R. n. 22 del 08/08/2016 che, all'art. 16 comma 7, recita "*Al comma 3 dell'art. 40 della L. R. 26/05/2016 n. 14 le parole "" comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"" sono soppresse*", definendo in tal modo la prosecuzione operativa della società in attesa dell'effettivo avvio da parte del nuovo soggetto gestore;

Tenuto conto:

-Dell'offerta negoziale inoltrata dall'Ente Bilaterale E.Lav – Co.N.A.P.I. e notificata agli uffici della società Irpiniambiente S.p.a in data 07.10.2020, Prot. N. 11446/2020, avente ad oggetto "*offerta per i lavoratori con mensilità inferiore ad Euro 30.000,00*";

-il Decreto n. 139 del 15.10.2020 con cui la società Irpniambiente S.p.a. ha aderito alla proposta dell'Ente Bilaterale E.Lav – Co.N.A.P.I. con sede legale in Roma, alla via Gioacchino Belli n. 27 – 00193 Roma (RM);

considerato:

-L'efficacia prolungata del provvedimento indicato, *id est* il mancato esaurimento del rapporto contrattuale con la società affidataria fino alla rimozione del provvedimento stesso;

--Che è interesse della società valutare costantemente i c.d. flexible benefit che il lavoratore può utilizzare per l'acquisto di beni e servizi, scelti liberamente da lui in base alle sue specifiche esigenze;

-Che uno degli obiettivi delle iniziative di welfare è quello di migliorare la qualità della vita dei collaboratori e dei loro familiari, in modo da contribuire attivamente al loro benessere anche al di fuori dell'azienda ed in tal senso la società Irpiniambiente S.p.a intende considerare tali piani aziendali di welfare;

-Che tali interessi vanno valutati dalla società irpiniambiente in aderenza al principio di buono andamento in chiave dinamica, di economicità, di trasparenza e di imparzialità;

-La necessità, per la società Irpiniambiente S.p.a. di valutare periodicamente – data la necessità della costante aderenza al pubblico interesse cui deve ispirarsi l'azione amministrativa - l'adeguatezza delle scelte originarie;

-Che Il principio di rotazione è finalizzato ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico oltre all'esigenza di evitare la c.d. asimmetria informativa nel libero mercato a causa del consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato;

-La sopravvenienza di tali ragioni di interesse pubblico, incidenti sul contenuto del Decreto n. 139 del 15.10.2020

-La prevalenza dell'interesse pubblico al ritiro sugli interessi che insistono per la conservazione del provvedimento;

-Che la presenza di diritti costituiti a favore dei destinatari dell'atto non preclude il potere di revoca in quanto tali posizioni giuridiche nascono e sopravvivono comunque *sub condicione* della compatibilità con l'interesse pubblico;

-Il riesame delle opportunità per il perseguimento degli interessi sopraindicati;

-L'art. 21 quinquies della L. 241 del 1990;

Tanto premesso, visto e considerato

Il Direttore Generale in persona del Prof. Armando Masucci

DECRETA

-**di revocare** il Decreto n. 139 del 15.10.2020 con cui la società Irpiniambiente S.p.a. ha aderito alla proposta dell'Ente Bilaterale E.Lav- Co.N.A.P.I, con sede legale in Roma, alla via Gioacchino Belli n. 27 – 00193 Roma (RM), con produzione di effetti a partire dal 01.01.2022;

-**di trasmettere** il presente decreto agli uffici competenti per i relativi adempimenti.

Il Direttore generale

Prof. Armando Masucci